

CITTA' DI
VENEZIA



Direzione Servizi al Cittadino e Imprese
Settore Mobilità e Trasporti
Servizio Sportello Mobilità Terrestre

Rep. Ord. N° *vedi timbro informatico*

Oggetto: Regolamentazione della circolazione in Rampa Cavalcavia

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- la ditta Hotel Corso del Popolo 148 Venezia S.r.L. con sede in Fondamenta Santa Caterina 33 Venezia ha presentato alla Direzione Servizi al Cittadino e Imprese – Settore Sportello Unico Commercio – Servizio Sportello Autorizzazioni Commercio 5 l’istanza di proroga della concessione di occupazione di suolo pubblico per la sola area di Rampa Cavalcavia a Mestre Venezia con prot. n. 372868 del 31/07/2018 al fine di proseguire con i lavori non ancora ultimati;

Considerato che:

- la Direzione Servizi al Cittadino e Imprese – Settore Sportello Unico Commercio – Servizio Sportello Autorizzazioni Commercio 5 ha rilasciato la proroga della concessione di occupazione temporanea di suolo pubblico con prot. n. 448049 del 19/09/2018;
- in data 10/04/2018 è stata emessa l’ordinanza dirigenziale n. 186 che regola la circolazione in via Rampa Cavalcavia fino al giorno 30/09/2018;
- l’impresa esecutrice ha comunicato di non aver concluso le lavorazioni entro i termini precedentemente definiti;
- l’impresa esecutrice ha richiesto di prorogare il punto 2 dell’attuale ordinanza fino al giorno 31/12/2018 fini del completamento dei lavori;

Riconosciuto che:

- sarà necessario occupare con l’area di cantiere la corsia sud di via Rampa Cavalcavia spostando l’area di cantiere il più possibile verso l’attestamento semaforico al fine di garantire la fluidità delle operazioni di salita e discesa dei passeggeri e di re immissione sul flusso veicolare degli autobus;
- l’accesso all’area di cantiere di via Rampa Cavalcavia sarà possibile solo a senso unico con ingresso e egresso dalla stessa con verso concorde a quanto attualmente vigente;
- i lavori non potranno in alcun modo interrompere la circolazione veicolare e pedonale;

Verificato inoltre che l'impresa esecutrice dovrà garantire il rispetto delle prescrizioni previste dal provvedimento di occupazione di suolo pubblico;

Visti:

- la richiesta di ordinanza dirigenziale inoltrata dalla Direzione Servizi al Cittadino e Imprese Settore Sportello Unico Commercio – Servizio Sportello Autorizzazioni Commercio 5 acquisita con prot. n. 449883 del 20/09/2018;
- l'ordinanza dirigenziale n. 186 del 10/04/2018 "Regolamentazione della circolazione in via Ca' Marcello e Rampa Cavalcavia";
- l'art. 107 del Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- l'art. 17, punto 2), lettera i) dello Statuto del Comune di Venezia;
- l'art. 2 del D. Lgs 285 del 30/04/1992 "Definizione e classificazione delle strade";
- gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992 "Nuovo Codice della Strada";
- gli artt. 20, 21, 39, 40 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992, nonché gli artt. 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 154, 156, 158, 159, 160, 162, 165, 167, 168 e 169 del D.P.R. del 16/12/1992;
- l'art. 47-bis della Legge 96 del 21/06/2017 "Disposizione in materia di trasporto su strada";
- il D.M. 10/07/2002 "Disciplinare Tecnico relativo agli Schemi Segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";

ORDINA

Prorogare il punto 2 dell'ordinanza dirigenziale n. 186 del 10/04/2018 fino al giorno 31/12/2018.

La presente ordinanza ha validità immediata ed esecutività dal giorno 01/10/2018 fino al giorno 31/12/2018.

La presente ordinanza non produrrà effetti in assenza dei titoli autorizzatori necessari alle singole attività sopra descritte; dette autorizzazioni sono rilasciate dagli organi competenti.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante la posa in opera e la manutenzione, a cura della ditta esecutrice dei lavori, della prescritta segnaletica stradale, così come descritta nello schema segnaletico ai sensi del D.M. 10/07/2002. A tal fine i segnali permanenti in contrasto con la segnaletica temporanea devono essere oscurati o rimossi. Ultimati i lavori, i segnali temporanei, sia verticali che orizzontali, devono essere immediatamente rimossi e i segnali permanenti devono essere ripristinati.

Dell'avvenuta installazione va dato tempestivo avviso alla Direzione Servizi al Cittadino e Imprese – Settore Mobilità e Trasporti alla Direzione Polizia Locale.

All'atto della posa della segnaletica dovrà essere redatto apposito verbale riportante la data e l'ora, sottoscritto dal responsabile della realizzazione della segnaletica, che dovrà essere trasmesso alla Direzione Servizi al Cittadino e Imprese – Settore Mobilità e Trasporti e alla Direzione Polizia Locale, anche per la verifica del corretto posizionamento.

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente ordinanza.

Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della strada, sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte nella presente ordinanza, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal Codice della strada.

A norma dell'art. 3 c. 4 della legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al TAR Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell'art. 37 c. 3 del Codice della Strada.

Mestre, 24 settembre 2018

IL DIRIGENTE
Arch. Loris Sartori
(*atto firmato digitalmente)

*"Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n.82."